

**REGOLAMENTO REGIONALE 9 GIUGNO 1999, N. 13. «Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3.4.1995, n. 19 – Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia».**

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.35 DEL 16 GIUGNO 1999

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. All'art. 8, comma 1, lettera a) le parole "ai sensi dell'art. 10" sono soppresse.

2. L'art. 11 è modificato nel modo seguente:

A) al primo comma, dopo le parole "di cacciatori ammissibili" è aggiunta la parola "è";

B) al comma 2 le parole "in base a criteri di reciprocità" sono sostituite dalle parole "con criteri di mobilità";

C) al comma 2 è aggiunto, dopo le parole "non residenti", il periodo: "A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

a) residenza venatoria;

b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;

c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria."

**Art. 2**

1. L'art. 12 è modificato nel modo seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente".

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 13".

**Art. 3**

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Procedure per l'ammissione agli A.T.C.).

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di Gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di

caccia successivamente a tale data. I Comitati di Gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

*b1* - residenza anagrafica in Umbria;

*b2* - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

*b3* - svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

*b4* - residenza in A.T.C. limitrofi;

*b5* - nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.;

per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

2. I Comitati di Gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 11.

3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro 15 giorni, può fare ricorso al Comitato di Gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di Gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

4. Gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta, sono trasmessi alla Provincia competente entro il 10 luglio di ogni anno.

5. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di Gestione degli A.T.C..

#### Art. 4

(Norme transitorie)

1. I cacciatori che hanno presentato domanda di ammissione agli A.T.C. per la stagione venatoria 1999/2000 nei termini previsti possono integrare la domanda, entro il 30 giugno 1999, con la scelta della forma di iscrizione come residenza venatoria o come ulteriore A.T.C..

2. Per la stagione venatoria 1999/2000 i cacciatori residenti in Umbria sono ammessi, a titolo di residenza venatoria, negli A.C.T. dell'Umbria scelti, salvo espressa rinuncia da presentare entro il 15 luglio 1999.

3. I Comitati di Gestione degli A.T.C., nominati ai sensi dell'art. 4, restano in carica fino al 30 giugno 2000.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 9 giugno 1999

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Rosi, deliberazione n.283 del 3 marzo 1999, atto consiliare n. 1664 (VIa Legislatura).

- Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport ", il 22 aprile 1999.

- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente con parere e relazione del Presidente Gobbini, il 12 maggio 1999 (atto n. 1664/bis).

- Esaminato ed approvato, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 maggio 1999, deliberazione n. 680.

- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione n. 5 del 4 giugno 1999, prot. n. 99/673.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area operativa Istruzione e Cultura (Ufficio Istruzione, diritto allo studio, sport e tempo libero), in collaborazione con l'Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio Segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

N O T E (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n.19 recante "Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia" (pubblicato nel B.U.R. 10 aprile 1995, n.19), è stato modificato ed integrato con regolamenti regionali 17 agosto 1995, n.37 (in B.U.R. 23 agosto 1995, n.43), 14 giugno 1996, n.11 (in B.U.R. 26 giugno 1996, n.29) e 14 agosto 1997, n.26 (in B.U.R. 20 agosto 1997, n.39).

Nota all'art.1:

- Il testo vigente degli artt. 8 e 11 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n.19 (si veda la nota al titolo del regolamento), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 8. (Compiti del comitato di gestione).

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

- a) su domanda decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti;
- b) propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;
- c) predispose il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;
- d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;
- e) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14;
- f) delibera le eventuali modifiche allo statuto;
- g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.;
- h) stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dal comma 6, dell'art. 11, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, il comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

3. Gli atti del comitato vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia, e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 11.

(Accordi interregionali per reciprocità di accesso).

1. In ciascun A.T.C. il 10 per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) residenza venatoria;
- b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
- c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della regione, con le modalità previste dall'art 12".

Nota all'art.2:

- Il testo vigente dell'art. 12 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n.19 (si veda la nota al titolo del regolamento), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 12. (Residenza venatoria e mobilità venatoria).

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria.

2. La residenza venatoria è unica. A tale fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 13.

4. A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

5. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta possono esercitare tale attività nell'A.T.C. in cui opera la squadra anche se diverso da quello prescelto come residenza venatoria."